



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 30 marzo 2007

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. lgs 28 settembre 1998, n. 360, sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a) della Legge 27/12/2006, n. 296, disciplina la applicazione dell'addizionale comunale all'imposta comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, il Comune di Gaiole in Chianti, determina che l'aliquota della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura di 0,5 punti percentuali

Art. 3
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 4
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma delle vigenti disposizione è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla gazzetta Ufficiale.

Art. 6
Norma di rinvio

1. Le norme del presente regolamento di intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti.
2. In tali casi, in attesa delle formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 7
Tutela dati personali

1. Il comuna garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, recante " Codice in materia di protezione dei dati personali.